

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 8/2023

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Cons. Claudio Guerrini (Componente) e dal Cons. Achille Sinatra, riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 2 marzo 2023, ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti del licenziato Saverino Gianluca licenza di conduttore n. 227070.

FATTO

1. - La Procura Federale di Acisport, con atto di deferimento n. 43\2022, espone quanto segue.

Come da segnalazione proveniente dal Presidente dei CC.SS., Patrizia La Delfa, nel corso della manifestazione "Campionato Italiano Velocità Montagna — Trofeo Italiano Velocità Montagna — Campionato Siciliano Velocità Montagna" svoltasi ad Erice i giorni 9-10 e 11 settembre 2022, al pilota Saverino Gianluca sono stati mossi i seguenti addebiti.

Nel corso delle verifiche di loro competenza, i Commissari Tecnici avevano riscontrato:

-assenza di *fiches* di omologazione a bordo della vettura impiegata per la gara; -

assenza dispositivo prelievo carburante sulla medesima vettura;

- mancanza abbigliamento di sicurezza (assenza di sottotuta e tuta danneggiata) che non garantiva le misure di sicurezza)

Le dette circostanze erano state contestate al pilota.

Il Collegio dei Commissari sportivi, pertanto, con decisione n. 2 del giorno 11.9.22, ha deciso di irrogare al pilota stesso, per i fatti su ricordati, l'ammenda di euro 258,00 e l'esclusione dalla gara, con deferimento al Giudice Sportivo per falsa dichiarazione.

In base a tanto, la Procura Federale, a conclusione delle indagini, aveva ritenuto di inviare la comunicazione di cui all'art. 44.4 del Regolamento della Giustizia Sportiva nei confronti del licenziato in epigrafe, per violazione degli artt. 7, 8 e 89, lett. c, RSN, nonché degli artt. 3, 6.5 e 9.1, appendice 5, del RSN. Tale comunicazione non sarebbe stata ricevuta dal destinatario.

In relazione a tale incolpazione, pertanto, in questa sede giurisdizionale il requirente ha chiesto, ai sensi dell'art. 227.3 RSN, l'irrogazione della sanzione della sospensione per mesi 4 (quattro) ed euro 600,00 di ammenda.



Automobile Club d'Italia
SPORT

2. – L'inculpato, mediante il suo procuratore Avv. Giovanni Sardo, ha depositato una memoria difensiva nella quale, circa i fatti contestatigli, ha precisato (documentando la circostanza) che la vettura da lui utilizzata in gara era stata noleggiata presso terzi, e che pertanto egli, nell'immediatezza della contestazione mossagli in gara dai Commissari tecnici, non si era avveduto della effettiva presenza della *fiche* di omologazione e del dispositivo di prelievo di carburante a bordo della medesima.

Tali elementi, infatti, non sarebbero stati immediatamente visibili, sebbene facessero parte della dotazione di gara.

Inoltre, il danno alla tuta da competizione si sarebbe verificato durante le prove della gara stessa, ma il pilota, anche per l'esiguità dello strappo (verificatosi all'altezza di una spalla), non se ne sarebbe avveduto.

Infine, egli aveva realmente dimenticato di indossare il sottotuta prima della gara.

In ragione di tanto l'inculpato ha chiesto l'assoluzione per i fatti contestatigli, eccetto che per la mancanza del sottotuta, a proposito della quale egli si è rimesso al Tribunale.

3. – Nel corso dell'udienza del 2.3.2023 è comparso l'Avv. Giovanni Sardo per l'inculpato, che ha ripercorso le proprie difese e conclusioni, chiedendone l'accoglimento; è stato inoltre udito il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marfisa Luciani, che ha insistito nelle formulate richieste; dopodiché il giudizio è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. – Ritiene il Collegio che il licenziato debba essere riconosciuto responsabile dell'inculpazione ascrittagli.

Sotto il profilo fattuale, invero, le deduzioni dell'inculpato non superano, in quanto sfornite di sufficiente prova, le allegazioni di fatto poste a base del deferimento.

Tali allegazioni, come su ricordato, si basano, in ultima analisi, su asserzioni espresse del medesimo pilota Saverino, e riportano, tutte, all'assenza degli elementi di equipaggiamento più volte ricordati.

Né è possibile esentare da responsabilità il pilota per il solo fatto di avere noleggiato la vettura, in quanto la conduzione in gara della medesima comportava il preventivo accertamento, da parte dell'inculpato, della sussistenza di tutte le prescritte dotazioni, in particolare di quelle relative all'omologazione (la prescritta *fiche*, che contiene i requisiti di ammissione alla competizione, come prevista ai sensi dell'art. 3. VETTURE 3.1 Vetture ammesse- delle Norme generali 2022 del Rally) e alla sicurezza.

Ancora meno la mera dimenticanza può essere ritenuta esimente per ciò che attiene ai requisiti della dotazione di abbigliamento del pilota, di cui quest'ultimo è direttamente responsabile.



Automobile Club d'Italia
SPORT

3. – Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, peraltro, la richiesta della Procura Federale risulta eccessiva, in quanto la pena edittale prevista dall'art. 227.3 lettera b) del RSN per l'illecito sportivo di inosservanza generica dei regolamenti nazionali e internazionali a causa di negligenza consiste nella sospensione da 2 mesi a 6 mesi, e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00.

Considerato che dall'illecito commesso dal Saverino non sono scaturite conseguenze materiali pregiudizievoli per cose o persone, il Tribunale ritiene di applicare la sanzione nel minimo edittale, infliggendo al licenziato la sospensione per mesi due e l'ammenda di euro 260,00 (duecentosessanta\00).

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Gianluca Saverino (lic conc/cond 227070) responsabile delle incolpazioni ascritte e gli applica l'ammenda di € 260,00 e la sospensione della licenza per mesi 2.

Così deciso, in videoconferenza, il 2 marzo 2023.

Il Relatore
Achille Sinatra

ACHILLE SINATRA
15.05.2023 10:42:13
GMT+00:00

Il Presidente
Salvatore Giacchetti

